

REGOLAMENTO (CEE) N. 4021/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1987,

che istituisce un regime di autorizzazioni applicabili alle importazioni in Francia di alcuni tipi di scarpe di tela o di sparto, nonché di pantofole ed altre calzature da camera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/82 del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni dalla Repubblica popolare cinese⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio, del 14 novembre 1983, relativo ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato non liberalizzati a livello comunitario⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2273/87⁽³⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4,

previa consultazione in seno ai comitati consultivi istituiti dai regolamenti suddetti,

considerando quanto segue :

A. Procedura

- (1) Con regolamento (CEE) n. 3667/84 della Commissione⁽⁴⁾, modificato⁽⁵⁾, la Commissione ha istituito un regime di autorizzazioni all'importazione, in Francia, di alcuni tipi di scarpe di tela o di sparto e di pantofole ed altre calzature da camera originarie della Cina. La Commissione ha in tal modo tenuto conto dei provvedimenti presi dalle autorità del principale paese esportatore, la Repubblica popolare cinese, a norma dei quali l'esportazione in Francia dei prodotti in questione è subordinata ad un certificato di esportazione in modo da rispettare determinati limiti quantitativi fissati per il 1985, il 1986 e il 1987.
- (2) Il 16 luglio 1987 le autorità francesi hanno fatto presente alla Commissione che, con la scadenza dei provvedimenti in questione, fissata per il 31 dicembre 1987, i produttori francesi possono nuovamente subire un pregiudizio notevole.
- (3) La domanda francese era corredata di elementi di prova relativi all'andamento delle importazioni ed alle condizioni nelle quali queste ultime vengono effettuate, in particolare per quanto riguarda i prezzi. Venivano inoltre forniti dati in merito all'in-

cidenza di tali importazioni sull'industria produttrice di pantofole e di scarpe di tela o di sparto.

- (4) Avendo deciso, previa consultazione, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁶⁾, ha annunciato l'apertura di una procedura comunitaria di inchiesta relativa alle importazioni in Francia dei prodotti in questione originari della Cina ed ha avviato l'inchiesta.
- (5) La Commissione ha ufficialmente informato gli importatori notoriamente interessati ed ha offerto a tutte le parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.

Osservazioni sono state presentate dalla Federazione nazionale dell'industria delle calzature a nome dei produttori francesi.

- (6) Alla Cina è stata offerta la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione. Le informazioni non riservate contenute nella relazione sull'inchiesta sono state comunicate alle autorità del principale paese esportatore, vale a dire la Repubblica popolare cinese.
- (7) Durante l'inchiesta, la Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie e ha effettuato controlli presso le seguenti società :

Produttori francesi :

- Ets Etchandy, Mauléon,
- Aguer & Fils S.A., Mauléon,
- Ets Victor, Bayonne ;

Sono stati inoltre consultati i seguenti importatori :

- Atlex, Paris,
- Borsumij Wehy France, Wissous,
- Chauss-Europe, Le Havre,
- Dresco, Saint-Maur (Paris),
- Interco, Saint-Pierre Montlimart,
- Netter & Cie, Paris,
- Rondinaud, Rivières,
- Savignard, Loudun,
- Sogamax, Ales Cédex.

⁽¹⁾ GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 346 dell'8. 12. 1983, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 217 del 6. 8. 1987, p. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. C 252 del 3. 10. 1985, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. C 293 del 4. 11. 1987, pag. 9.